



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Causa ordinaria e non decreto ingiuntivo? L'avvocato non è responsabile

Autore: Redazione | 23/07/2014



Recupero crediti: il professionista che sceglie il rito ordinario a quello monitorio non è responsabile se il cliente non offre la prova di aver subito da ciò un danno.

Nelle procedure di **recupero crediti**, anziché agire con una causa ordinaria di accertamento del credito, la legge consente all'avvocato di utilizzare lo strumento del "**ricorso al decreto ingiuntivo**" che, di certo, consente un gran risparmio di tempi (pochi mesi, a seconda dei tribunali). Ciò sempre che non intervenga l'**opposizione** del debitore (e spesso interviene solo per fini dilatori).

Tuttavia, stando a una recente sentenza della Cassazione **[1]**, il cliente non può chiedere il **risarcimento del danno** al proprio legale di fiducia che abbia optato per la via ordinaria (più lunga) piuttosto che il decreto ingiuntivo, così, di fatto, allungando i tempi.

Ciò a condizione che il cliente stesso, nella causa di responsabilità professionale contro l'avvocato, non dia dimostrazione di aver subito, per effetto della scelta poco accorta, un **danno di natura economica**. Di tale danno, ovviamente, andrà fornita una **prova** concreta. In altre parole, non ci si potrà semplicemente limitare a sostenere che - codice alla mano - il ricorso all'ingiunzione di pagamento offre una tutela più rapida.

Insomma, a detta della Suprema Corte, il danno deve essere concreto e ben provato, altrimenti non si può parlare di responsabilità professionale.

Ricordiamo che la responsabilità professionale dell'avvocato configura una "**obbligazione di mezzi**" e non "**di risultato**": in pratica, il professionista è tenuto a garantire solo un'attività lavorativa conforme agli standard di diligenza e perizia professionale; non è invece tenuto ad assicurare il raggiungimento di un obiettivo (per esempio: la vittoria della causa) al proprio cliente.

Infatti, non potendo il professionista garantire l'esito favorevole auspicato dal

cliente (ciò perché intervengono variabili di diverso tipo, come l'interpretazione del tribunale, la documentazione in possesso del cliente, le ragioni stesse del cliente ecc.), il danno derivante da eventuali **omissioni professionali** può essere risarcito solo se si accerti che, senza quell'omissione, il cliente avrebbe conseguito il risultato sperato.

In definitiva, la responsabilità del legale non scatta per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, ma è necessaria la verifica di tre presupposti:

- 1.** che il cliente abbia effettivamente subito un danno, danno tutto da dimostrare;
- 2.** che detto danno lamentato dal cliente sia riconducibile solo alla condotta professionale dell'avvocato;
- 3.** che qualora il professionista avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, in via probabilistica, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni.

Note

[1] Cass. sent. n. 16690 deò 22.07.2014. *Autore immagine: 123rf com*